




# Legge DAE

# I DAE dovrebbero essere **sempre operativi**

Un report FDA\* parla di:



Negli Stati Uniti, in 15 anni  
**1.150 morti** sono state causate  
da DAE non operativi



Il **20% - 40%** dei DAE non è operativo

# Legge 189/2012 "Balduzzi" (1)



L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato.

Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori.

Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

**Decreto 24 aprile 2013 - Allegato E**  
*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*  
(Decreto attuativo Legge 189/2012 "Balduzzi")

# Legge 189/2012 "Balduzzi" (2)

## 4.3 Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

## 4.5 Responsabilità

La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.



**Decreto 24 aprile 2013 - Allegato E**  
*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*  
(Decreto attuativo Legge 189/2012 "Balduzzi")

# Legge 189/2012 "Balduzzi" (3)

## Art. 1.

### *Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche*

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semi-automatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

## Art. 2.

### *Obblighi*

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.



## **Decreto attuativo integrativo 26 giugno 2017 "Lotti Lorenzin Balduzzi "**

*Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.*

# Legge 116/2021 (1)

## Art. 1.

### *Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni*

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;



## **Legge n. 116 del 4 agosto 2021**

*Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici*

**Obbliga l'adozione dei DAE negli uffici pubblici**

# Legge 116/2021 (2)

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza.

3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.



## **Legge n. 116 del 4 agosto 2021**

*Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici*

***Obbliga il monitoraggio dei DAE pubblici***

# Legge 116/2021 (3)

Art. 3.

*Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120*

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;



## **Legge n. 116 del 4 agosto 2021**

*Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici*

**Consente l'uso del DAE anche da parte di persone che non hanno formazione medica e non hanno fatto un corso per il suo uso**

**Viene richiamato l'art. 54 del Codice Penale sullo stato di necessità:**

*"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."*

# Legge 116/2021 e decreto attuativo 03/2023

## *“Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici”*

- Autorizzato l'uso di **DAE semi-automatici e automatici**
- Dichiarazione esplicita che un **soccorritore non addestrato** non ha alcuna sanzione legale nell'utilizzo del DAE in una situazione di emergenza.
- **Installazione obbligatoria di DAE in tutti gli uffici della pubblica amministrazione con 15 o più dipendenti e aperti al pubblico.**
- Installazione obbligatoria di DAE in tutti gli **aeroporti, le stazioni ferroviarie e le stazioni marittime.**
- Installazione obbligatoria di DAE in tutti gli **aerei, i treni e le navi con un tempo di percorrenza di 2 o più ore.**



- **Registrazione obbligatoria ai servizi di emergenza locali dei DAE installati in luoghi pubblici:** proprietario, indirizzo, numero di telefono, date di scadenza delle parti.
- **I DAE installati in luoghi pubblici devono essere dotati di un sistema di gestione remota e collegati ai sistemi di emergenza locali,** per controllare lo stato di efficienza e le date di scadenza dei pezzi.
- Suggerimento di installare i DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli hotel e nelle strutture private aperte al pubblico.
- **Presenza obbligatoria del DAE in ogni impianto sportivo durante le gare e gli allenamenti**
- **Notifica obbligatoria ai servizi di emergenza locali delle nuove installazioni di DAE.**

**IREDEEM**   
*just in time*



**GRAZIE!**

